

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la

collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Castell'Arquato partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società LEPIDA spa con una quota del 0,0016 %;
2. Azienda consortile servizi Val d'Arda con una quota del 13,75%;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Castell'Arquato fa parte dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia occidentale.

La partecipazione al Consorzio per la biodiversità, che rientra nelle “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Lepida spa

La Società LEPIDA S.P.A, con sede in Bologna, è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione. Vi fanno parte 422 soci, tra cui tutti i 348 comuni del territorio, le 9 province, i 9 consorzi di bonifica, 17 tra aziende sanitarie e ospedaliere e la maggioranza delle università della Regione Emilia Romagna.

La Regione Emilia Romagna detiene una partecipazione attualmente pari al 99,295% del capitale sociale; seguono la Società Lepida, con una partecipazione pari allo 0,0115% ed il Comune di Sissa Trecasali, con una partecipazione pari al 0,0033%; tutti gli altri soci hanno una partecipazione paritetica complessivamente pari allo 0,0016% del capitale sociale.

Il capitale sociale è pari ad Euro 60.713.000,00.

Il numero dei dipendenti è pari a 72 unità. Compete al soggetto detentore della partecipazione maggioritaria vigilare sul rispetto e sul corretto adempimento della normativa in materia di contenimento delle spese di personale.

La Società Lepida SpA è:

- strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida
- motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell'Agenda Digitale
- garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio

- supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse;
- produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato.

Il Comune di Castell'Arquato, alla data del 31 dicembre 2014, risultava titolare di una partecipazione a tale società pari allo 0,0016 (cui corrisponde un'azione del valore nominale di 1.000,00 euro).

L'adesione del Comune a Ledipa è avvenuta con delibera di G.C. 199 del 23.12.2011.

Nel 2013 il Comune di Castell'Arquato ha approvato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2013, avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna", con la quale si è deliberato di stabilire un nuovo patto tra le Amministrazioni dell'Emilia-Romagna, di durata quinquennale, prorogabile, che stabilisce il funzionamento della Community Network Emilia-Romagna nel perimetro di azione certo così definito nei seguenti assi di riferimento/intervento:

- Costruire e gestire politiche di sistema in ambito ICT;
- Valorizzare ed agevolare il processo di riordino istituzionale e la gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso l'ICT;
- Favorire l'attivazione dei processi di semplificazione amministrativa attraverso il ricorso all'ICT

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione attualmente composto da tre membri, cui sono attribuiti i poteri per la gestione della società secondo quanto stabilito nello statuto sociale.

Gli esercizi 2011, 2012 e 2013 si sono chiusi con un utile d'esercizio, pari rispettivamente, ad Euro 142.412,00, 430.829,00 e 208.798,00.

Appaiono quindi evidenti e dovute due considerazioni, in base alle quali la scelta dell'Amministrazione non può essere difforme dal mantenimento della minima quota societaria:

- la prima è che la strumentazione informatica e l'accesso alle reti di banda larga non possono essere in alcun modo impediti né limitati, pena la paralisi dell'attività amministrativa dell'ente;
- la seconda è che, data la composizione societaria estremamente frammentata, con il socio principale (la Regione Emilia Romagna) che detiene il 99,295% delle quote, non è possibile in alcun modo intervenire/influenzare la gestione societaria, in merito a possibili risparmi o economie da mettere in atto.

Resta pertanto indispensabile il mantenimento della partecipazione, rilevando come non sia possibile agire nel senso dei risparmi previsti dalla legge, per via della minima quota societaria posseduta.

2. Azienda Consortile Servizi Val d'Arda

Il comune di Castell'Arquato partecipa al consorzio in misura pari al 13,75.

L'Azienda consortile servizi Val d'Arda è società *multipartecipata* alla quale partecipano, oltre al comune di Vernasca, i seguenti comuni: Fiorenzuola d'Arda, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Alseno e Morfasso.

L'Azienda consortile servizi Val d'Arda è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale l'erogazione di servizi relativi al ciclo integrato delle acque e gestione associata degli impianti.

L'Azienda consortile servizi Val d'Arda è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione a tale Azienda.